



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DEGLI OBBLIGHI
TRIBUTARI, AI SENSI DELL'ART. 13,
COMMA 1, DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2002, N.289**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 55 DEL 29 DICEMBRE 2003

PUBBLICATA DALL'1 AL 15 GENNAIO 2004 REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 1177.

RIPUBBLICATA DAL 17 GENNAIO ALL'1 FEBBRAIO 2004.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 23 MARZO 2004 (ART.8)

Articolo 1	3
Oggetto e scopo del Regolamento - Esclusioni	3
Capo I.....	4
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI	4
Articolo 2	4
Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI)	4
Articolo 3	5
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità.....	5
Articolo 4	5
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).....	5
Articolo 5	6
Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).....	6
Capo II.....	8
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI	8
Articolo 6	8
Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	8
CAPO III.....	9
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	9
Articolo 7	9
Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	9
CAPO IV.....	11
MODALITÀ DI VERSAMENTO – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE RIGETTO DELLE ISTANZE – PUBBLICITÀ - EFFICACIA.....	11
Articolo 8	11
Modalità di versamento ed attivazione della procedura.....	11
Articolo 9	12
Perfezionamento delle istanze di definizione agevolata - Rigetto	12
Articolo 10	12
Ammissione alle procedure di definizione agevolata di altre fattispecie.....	12
Articolo 11	13
Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento	13

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento - Esclusioni

1 Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della Legge 27 dicembre 2002, N.289, disciplina la definizione agevolata degli obblighi tributari, in tutto o in parte non adempiuti alla data del 31 Dicembre 2002, relativamente ai seguenti tributi propri del Comune di Rometta:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) imposta comunale sulla pubblicità;
- c) tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
- d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Scopo della disciplina contenuta nel presente Regolamento è quello di consentire ai contribuenti la regolarizzazione delle proprie posizioni tributarie con il Comune, garantendo contestualmente l'emersione di base imponibile totalmente o parzialmente non oggetto di imposizione fiscale, al fine di assicurare a regime il corretto svolgimento dei rapporti tributari tra Comune impositore e contribuenti.

3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente Regolamento:

- a) i rapporti tributari di qualunque tipologia riferiti all'annualità 2003, e successive;
- b) i rapporti tributari per i quali il Comune, in qualità di ente impositore, è decaduto dal potere di accertamento e liquidazione;
- c) i rapporti tributari riferiti ad atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano divenuti definitivi per effetto dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente delle somme oggetto degli atti impositivi medesimi;
- d) le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite con sentenza passata in giudicato;
- e) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli divenuti definitivi, notificati anteriormente al 31 Dicembre 2002, ovvero le somme richieste coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 Aprile 1910, N.639.

Capo I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI

Articolo 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti in materia di Imposta comunale sugli immobili (ICI)

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) che non hanno presentato la dichiarazione iniziale e/o la dichiarazione di intervenute modificazioni di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs 504/92 e s.m., ovvero hanno presentato la detta dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo, e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento con liquidazione dell'imposta previsti dall'Art.11, comma 2, del D.Lgs. 504/92, e s.m., possono definire in via agevolata tale posizione attraverso il versamento dell'imposta dovuta per ciascun esercizio, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi di cui al precedente comma 1, che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista di cui all'art.10, comma 4, del D.Lgs 504/92 e s.m., non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art.11, comma 1, del D.Lgs 504/92 e s.m., possono definire in via agevolata tale posizione attraverso il versamento dell'imposta dovuta per ciascun esercizio, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti per le annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, o della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Articolo 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità

1. I soggetti passivi dell'Imposta comunale sulla pubblicità che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs 507/1993, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, ed ai quali, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 507/93, possono definire i rapporti tributari per le annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, con il versamento dell'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. I soggetti passivi di cui al precedente comma 1 che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8 D. Lgs 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, con il versamento dell'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi o dal Concessionario dell'Imposta, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507/1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, con la liquidazione della imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Articolo 4

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)

1. I soggetti passivi della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del D. Lgs. 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare

del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del D. Lgs. 507/1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, mediante versamento dell'imposta dovuta, compreso addizionali eca, meca e tributo provinciale per l'ambiente dovuti, senza irrogazione di sanzioni ed applicazione degli interessi.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia, di cui all'art.75, commi 1 e 2, del D. Lgs. 507/1993, ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta comprese le addizionali eca, meca e tributo provinciale per l'ambiente, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi dei versamenti eseguiti la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Articolo 5

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

1. I soggetti passivi della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) che, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del D. Lgs 507/1993, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del D. Lgs. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, con il versamento dell'imposta ovvero della differenza d'imposta dovuta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.

2. I soggetti passivi di cui al comma 1 che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50 comma 1 e 2 del D. Lgs 507/1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, del D. Lgs. 507/93, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte e con espressa esclusione delle annualità 2003 e successive, con il

versamento della differenza d'imposta, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità non prescritte, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

Capo II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI

Articolo 6

Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Gli atti di accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, notificati e divenuti esecutivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 546/92, e non ancora iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere definiti in via agevolata con il versamento delle sole imposte e tasse dovute sulla base dei detti atti impositivi, escluse le sanzioni pecuniarie irrogate e gli interessi applicati, salva l'aggiunta forfettaria di una somma pari a € 5,00# per il recupero delle spese di notifica.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato e divenuto esecutivo, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo, con l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

CAPO III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 7

Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa sui rifiuti solidi urbani, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, pendenti in ogni stato e grado di giudizio e per le quali, alla data del 30 Giugno 2003 non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'imposta o differenza d'imposta dovuta senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune di Rometta, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato ed oggetto di controversia, dichiarando di avere effettuato il versamento di quanto dovuto, ovvero della I^a rata, riferito a ciascuna annualità.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché le somme versate a titolo di definizione agevolata con gli estremi del versamento eseguito la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13 comma 2, della Legge 27 Dicembre 2002, N.289, è fissato alla data del 30 Giugno 2005. Detto termine sarà comunicato a cura del Comune di Rometta agli organi giurisdizionali interessati.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero il Comune di Rometta, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. In caso di perfezionamento della definizione agevolata di cui al presente articolo, le spese giudiziali sostenute sino alla estinzione della lite pendente, si intendono integralmente compensate fra le parti del giudizio tributario.
7. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, il Comune di Rometta comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alle controversie relative ad iscrizioni a ruolo per titoli definitivi riferiti all'annualità 1997 ed antecedenti.

CAPO IV

MODALITÀ DI VERSAMENTO – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE RIGETTO DELLE ISTANZE – PUBBLICITÀ - EFFICACIA

Articolo 8

Modalità di versamento ed attivazione della procedura

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli si attiva con il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata o della prima rata, entro il termine perentorio del 31 luglio 2004 mediante versamento da eseguirsi su bollettino di c/c pt. N° 13049986 intestato al Comune di Rometta ufficio tasse indicando la causale “definizione agevolata del tributo”;
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo la definizione agevolata di Enti pubblici si considererà definita con la presentazione dell’istanza corredata dal prospetto delle somme dovute a titolo di tributo; Il pagamento delle somme, dovrà essere effettuato entro mesi sei dalla presentazione;
3. Se l’importo complessivo delle somme dovute, a titolo di definizione agevolata, è pari o superiore ad € 200,00 e fino ad € 1.000,00 il versamento può essere eseguito con un massimo di n° 8 rate di pari importo con scadenza mensile, se è superiore ad € 1.000,00 il versamento può essere eseguito con un massimo di n° 12 rate di pari importo con scadenza mensile;
4. Se la rateizzazione scelta dal contribuente sarà superiore a n° 4 rate, sull’importo delle rate successive alla quarta sono dovuti gli interessi legali “2,50” calcolati dalla data di versamento della quarta rata alla data di versamento di ogni singola rata;
5. Per gli importi superiori a € 10.000,00, il ricorso alla dilazione è subordinata alla contestuale presentazione di idonea garanzia mediante polizza assicurativa o fidejussoria bancaria, insieme al versamento della 1^ rata. In caso di mancato pagamento o di ritardo oltre 30 giorni dalla data di scadenza di una rata, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l’Ente procederà all’incameramento della polizza assicurativa o fidejssoria bancaria. La dilazione non è soggetta ad autorizzazione da parte dell’Ente impositore;
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 3, all’istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti articoli deve essere comunque allegata la ricevuta del versamento della prima rata dell’importo dovuto ai fini dell’applicazione del presente Regolamento;
7. Gli errori scusabili ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell’Ente impositore, attinenti al pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, sia del versamento unico sia della prima rata, debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori riscontrati, che sarà inviata agli interessati a cura dell’Ufficio tributi a mezzo Servizio

postale con raccomandata A.R. In caso di inottemperanza, la definizione agevolata non sarà considerata validamente regolarizzata.

Articolo 9

Perfezionamento delle istanze di definizione agevolata - Rigetto

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative, salva l'acquisizione delle somme versate.

2. Le verifiche di cui al precedente comma 1, debbono concludersi, a pena di decadenza, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorso tale termine il procedimento di definizione agevolata si intende positivamente perfezionato.

3. Al fine di facilitare ulteriormente la definizione agevolata di cui al presente Regolamento, i contribuenti possono richiedere un visto preventivo dell'Ufficio Tributi allo schema di istanza di condono, attraverso il quale il Comune impositore concorda con il contribuente l'importo dovuto per la definizione agevolata del proprio obbligo tributario. In tal caso il procedimento si perfeziona con la presentazione dell'istanza ed il versamento della somma dovuta, ovvero nel caso di rateizzazione, nel momento del versamento dell'ultima rata. In ogni caso sulle istanze per le quali è stato apposto il visto, non sono ammesse le verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle riferite ai versamenti.

Articolo 10

Ammissione alle procedure di definizione agevolata di altre fattispecie

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, anche coattivi, ed affidati ai concessionari del servizio della riscossione, i debitori possono estinguere il loro debito, con il pagamento della sola imposta o tassa iscritta ruolo, nonché delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese e per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso concessionario, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 1, lo stesso concessionario informa i contribuenti della possibilità di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo, e gli stessi potranno sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita versando l'importo dovuto.

Articolo 11

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento, conseguita l'esecutività della deliberazione che lo approva, entra in vigore dal 1 Gennaio 2004.
2. Il Comune di Rometta, adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali e quant'altro necessario al fine di darne adeguata pubblicità.